

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1799 del 23/10/2023

Seduta Num. 44

Questo lunedì 23 **del mese di** Ottobre
dell' anno 2023 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Salomoni Paola	Assessore
10) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2023/1886 del 19/10/2023

Struttura proponente: SETTORE INNOVAZIONE DIGITALE, DATI, TECNOLOGIA E POLO
ARCHIVISTICO
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA SCUOLA, UNIVERSITA', RICERCA, AGENDA DIGITALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO ATTUATIVO DELLA
COMMUNITY NETWORK EMILIA-ROMAGNA PER LA FRUIZIONE DEI
SERVIZI DEL CSIRT REGIONALE

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Stefania Papili

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, le disposizioni in materia di sicurezza informatica (art. 51, 60);
- l'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito con modificazioni dalla legge n. 109/2021 che istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
- il Codice dell'Amministrazione Digitale in particolare all'art. 17 che prevede la figura del Responsabile della Transizione Digitale (RTD) che ha tra le proprie funzioni quella di indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività;
- il piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica del 2017 - Ind. Op. 5, che prevede di:
 - sviluppare un modello standardizzato di gestione degli eventi cibernetici, in particolare per la fase di triage;
 - incrementare l'efficacia dell'azione dei CERT ("Computer Emergency Response Team) verso le rispettive constituency;
- il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione -Aggiornamento 2022-2024- che al capitolo 6, pone l'obiettivo OB.6.1 - Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA
- il Piano nazionale di resilienza e ripresa (PNRR) che ricomprende la cybersecurity tra le azioni di investimento della Missione 1 Componente 1 relativa alla "Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA";

Considerato che nel Programma di mandato della Giunta della Regione Emilia-Romagna, sezione Assessorato Scuola, Università, Ricerca, Agenda Digitale, al par. 8 "La Regione dei dati: efficienza e semplificazione" viene indicata l'azione "Cyber security e tutela della privacy: garantire attraverso il rispetto dei più elevati standard di tutela e protezione la sicurezza dei dati e la tutela dalla privacy dei cittadini";

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 1965 del 21/12/2020, in attuazione della strategia definita nell'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna, sono state approvate le "Linee di indirizzo per la Trasformazione Digitale 2021-2023", che prevede una specifica misura dedicata al governo della trasformazione digitale garantendo la sicurezza dei servizi erogati (cyber security) ed una dedicata allo sviluppo delle competenze digitali ed individua, tra le azioni da avviare nell'anno 2021, la definizione di standard e indirizzi per la realizzazione di applicazioni sicure secondo i principi della privacy e security by design, la realizzazione di un servizio a

supporto del territorio nella prevenzione e risposta agli incidenti di sicurezza informatica e la messa in campo di azioni per l'accrescimento delle competenze in materia di sicurezza informatica rivolte a tutti dipendenti

- con deliberazione di Giunta regionale n. 2072 del 6/12/2021 è stata approvata l'istituzione di un CERT regionale;

Considerato che con la deliberazione di Giunta regionale n. 663 del 28/04/2022:

1. è stato istituito il Computer Security Incident Response Team (CSIRT) della Regione Emilia-Romagna,
2. è stata individuata la composizione del board scientifico di supervisione a supporto del CSIRT,
3. è stata ampliata la constituency di riferimento del CSIRT agli Enti del territorio regionale che hanno sottoscritto l'adesione alla Convenzione CN-ER;
4. è stato definito che le modalità operative ed i servizi erogati dal CSIRT saranno oggetto di progettazione esecutiva e verranno dettagliati nell'ambito del contratto di servizio con Lepida S.c.p.A.;
5. è stato autorizzato il Direttore Generale della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, nel suo ruolo di RTD dell'Ente, a disporre tutto quanto necessario per assicurare l'operatività del CSIRT;

Vista:

- la determinazione n. 14340 del 25/07/2022 con cui il Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, in attuazione del punto n. 2 della deliberazione sopra citata, ha nominato i membri del Board scientifico di supervisione e supporto del CSIRT;
- la determinazione n. 7236 del 05/04/2023 con la quale, in attuazione del punto 4 della deliberazione 663/2022 sopra citata, è stato definito il modello di governo del CSIRT-RER, nonché il catalogo dei servizi che lo stesso CSIRT potrà somministrare nei confronti dei componenti della propria constituency;

Considerato che:

- la Regione, attraverso la L.R. 11/2004 "Sviluppo regionale della Società dell'Informazione" e ss.mm., con particolare riferimento alla Community Network, persegue la finalità di assicurare, di concerto con il sistema degli Enti locali, a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità dell'ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati.
- la nuova convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della Community Network Emilia-Romagna - approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 13 del 7/01/2019 -prevede

espressamente, all' art. 4, c. 2, lett. o, che la CN-ER favorisce azioni volte a sviluppare politiche per la sicurezza informatica e la cybersecurity;

- lo CSIRT-RER costituisce struttura organizzativa essenziale per innalzare il livello di cyber resilienza degli Enti del territorio, contribuendo alla definizione di un percorso virtuoso di monitoraggio e miglioramento continuo nella gestione del rischio cyber

Valutato opportuno definire in un accordo attuativo, così come previsto dall'articolo 6, comma 4 bis, della Legge regionale 11/2004

le condizioni di sistema affinché possano svilupparsi, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni presenti nel territorio regionale, iniziative sinergiche per l'innalzamento dei livelli di conoscenza, competenza e operatività in materia di sicurezza informatica, nonché le modalità di accreditamento degli Enti Locali al CSIRT-RER

Richiamati:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 771 del 24 maggio 2021 ad oggetto "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 "Approvazione piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025";
- la propria deliberazione n. 719 del 08 maggio 2023 "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025 - Primo aggiornamento";
- la determinazione dirigenziale 9 febbraio 2022 n. 2335 ad oggetto "*Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022*", per quanto applicabile;

Viste altresì:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- le proprie deliberazioni di organizzazione e di definizione delle competenze regionali di seguito indicate:

- n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 3 del 05/01/2021 ad oggetto "Proroga della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (rasa) e nomina del Responsabile per la transizione digitale regionale", con cui il Direttore Generale della D.G. Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni è stato nominato Responsabile per la transizione digitale regionale;
- n. 325 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale"
- n. 426 del 21 marzo 2022 recante "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia";
- n. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del Ccnl funzioni locali 2019/2021 e del Piao 2023/2025";

Richiamate, infine, le determinazioni dirigenziali:

- n. 6089 del 31 marzo 2022 ad oggetto "Micro-organizzazione della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa"
- n. 20935 del 2 novembre 2022 ad oggetto "Modifica micro assetti organizzativi nell'ambito del Settore Innovazione digitale, Dati, Tecnologia e Polo Archivistico della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017; Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore Assessore alla scuola, università, ricerca, agenda digitale, Paola Salomoni;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare lo schema di "ACCORDO ATTUATIVO DELLA COMMUNITY NETWORK EMILIA-ROMAGNA PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DEL CSIRT REGIONALE" allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che alla sottoscrizione dell'Accordo attuativo di cui al punto 1), provvederà il Direttore Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni, apportando allo stesso le eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie all'atto della firma;
- 3) di stabilire che l'Accordo attuativo di cui al punto 1) è pubblicato sul sito istituzionale del CSIRT-RER;
- 4) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

ACCORDO ATTUATIVO DELLA COMMUNITY NETWORK EMILIA-ROMAGNA
PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DEL CSIRT REGIONALE

.°°°.

Il presente Accordo disciplina le modalità per l'adesione degli Enti della Community Network Emilia-Romagna (di seguito, "Enti fruitori") al Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Regionale nonché le condizioni per la fruizione dei servizi.

Sono parte integrante del presente Accordo gli Allegati di seguito specificati:

- Allegato 1: schema tipo di Istanza di adesione;
- Allegato 2: accordo per la disciplina del trattamento dei dati personali.

PREMESSO CHE

- Il piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica del 2017 - Indirizzo operativo 3 - prevede la promozione e diffusione della cultura della sicurezza informatica (Formazione ed addestramento)
- Il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022 e specificatamente il capitolo 6, OB.6.1 - è dedicato alla Cyber Security Awareness al fine di aumentare la consapevolezza del rischio cyber nelle PA
- Il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 65 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, prevede misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione",
- Il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105 definisce "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica"
- Il decreto-legge 14 giugno 2021 n.82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, approva "Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale" e ha istituito l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
- Il Piano nazionale di resilienza e ripresa ricomprende la cybersecurity tra le azioni di investimento della

Missione 1 Componente 1 relativa alla "Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA"

CONSIDERATO CHE

- Nel Codice dell'Amministrazione Digitale in particolare all'art. 17 è prevista la figura del Responsabile della Transizione Digitale (RTD) che ha tra le proprie funzioni quella di indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività.
- La Regione, attraverso la L.R. 11/2004 "Sviluppo regionale della Società dell'Informazione" e ss.mm., con particolare riferimento alla Community Network, persegue la finalità di assicurare, di concerto con il sistema degli Enti locali, a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità dell'ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati.
- La convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della Community Network Emilia-Romagna - approvata con DGR 13/2019 - prevede espressamente, all' art. 4, c. 2, lett. o, che la CN-ER favorisce le azioni volte a sviluppare politiche per la sicurezza informatica e la cybersecurity;
- il Programma di mandato della Giunta della Regione Emilia-Romagna, Assessorato Scuola, Università, Ricerca, Agenda Digitale, al par. 8 "La Regione dei dati: efficienza e semplificazione" indica l'azione "Cyber security e tutela della privacy: garantire attraverso il rispetto dei più elevati standard di tutela e protezione la sicurezza dei dati e la tutela privacy dei cittadini";
- gli Enti locali trattano una vasta quantità di dati personali e informazioni dei propri cittadini e costituiscono target di attacchi informatici che possono causare perdita di dati e interruzioni di servizi fondamentali per la cittadinanza;

DATO ATTO CHE

Con la deliberazione di Giunta regionale n. 663 del 28/04/2022:

- è stato istituito il Computer Security Incident Response Team (CSIRT) della Regione Emilia-Romagna, con la finalità di aumentare la resilienza dei sistemi informativi agli attacchi informatici, gestire le minacce informatiche, individuare sistemi di controllo e modelli di gestione degli incidenti, favorire la

collaborazione tra le parti interessate e garantire la consapevolezza situazionale in materia di cybersecurity;

- è stata ampliata la constituency di riferimento del CSIRT agli Enti del territorio regionale che hanno sottoscritto l'adesione alla Convenzione CN-ER;
- è stata affidata a Lepida scpa, società in house della Regione, l'erogazione dei servizi nei confronti degli Enti;

Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1130 del 3 luglio 2023, in virtù della gestione transitoria connessa al rinnovo della Convenzione CN-ER, è stato specificato che gli Enti sottoscrittori della predetta convenzione entrino di diritto a far parte della constituency del CSIRT regionale;

Tutto ciò premesso
le parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 **Approvazione premesse**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 **Finalità**

1. Il presente accordo attuativo della Community Network dell'Emilia-Romagna disciplina le iniziative del CSIRT-RER finalizzate a creare le condizioni di sistema affinché possano svilupparsi, nell'ambito degli Enti presenti nel territorio regionale, iniziative sinergiche per l'innalzamento dei livelli di conoscenza, competenza e operatività in materia di sicurezza informatica, contribuendo a rinforzare le capacità di prevenzione e risposta ad eventuali attacchi cyber, anche attraverso la costituzione di una rete di presidio e mutuo soccorso territoriale diffusa.

2. A tal fine, l'accreditamento degli Enti al CSIRT-RER costituisce elemento strategico e condizione di sistema per il perseguimento degli obiettivi specifici del presente accordo, di seguito indicati:

- a. analizzare la postura di sicurezza degli Enti e produrre un piano di potenziamento della cybersecurity;

- b. migliorare i processi e l'organizzazione della gestione della cybersecurity;
- c. implementare nuovi strumenti e servizi per la prevenzione del rischio cyber e la risposta agli incidenti di cybersecurity;
- d. avviare un percorso di progressiva integrazione degli strumenti e servizi esistenti per favorire l'innalzamento dei livelli di sicurezza dell'intera constituency, intervenendo in logica di filiera con tutti gli Enti del territorio regionale;
- e. progettare e realizzare piani e percorsi formativi in materia di cybersecurity per dipendenti pubblici, anche ad integrazione e rinforzo di iniziative e strumenti già esistenti a livello regionale (es. piattaforma Self PA) o nazionale (es iniziative del Formez, Forum PA) in collaborazione con Università e altri soggetti istituzionali;
- f. favorire l'inserimento di figure specializzate nella PA;
- g. organizzare eventi e momenti formativi ed informativi per le imprese, al fine di elevare il livello di consapevolezza di queste in materia di cybersecurity;
- h. definire un nucleo di servizi IT complementari alla cybersecurity.

3. Potranno aggiungersi successivi obiettivi e specifiche iniziative ritenute significative e coerenti con le complessive finalità del presente accordo come indicate al primo capoverso del presente articolo.

Articolo 3 Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra la Regione, Lepida e gli Enti Aderenti per la realizzazione degli obiettivi indicati all'art. 2.

2. Le parti si impegnano a gestire in modo coordinato e sistemico la realizzazione delle iniziative, assicurando condizioni di economicità ed efficienza

Articolo 4 Impegni della Regione Emilia-Romagna

1. La Regione si impegna a

- a. stimolare la collaborazione tra le parti e assicurare il coordinamento generale delle attività idonee alla realizzazione del progetto condiviso
- b. costituire un apposito Comitato tecnico di cui faranno parte rappresentanti della Regione, di Lepida e degli Enti Aderenti allo scopo nominati, i cui compiti sono individuati nella determinazione n. 7236 del 05/04/2023 del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e istituzioni;
- c. costituire un Board scientifico con compiti di supervisione, di monitoraggio e di audit delle iniziative proposte e/o approvate dal Comitato tecnico;
- d. far emergere e mettere in condivisione eventuali esperienze virtuose già in atto a livello locale;
- e. mettere a disposizione percorsi formativi adeguati;
- f. rendere disponibili eventuali risorse finalizzate acquisite da fondi europei e/o PNRR.
- g. garantire la continuità dei servizi fondamentali nei limiti delle disponibilità di bilancio

2. La Regione si avvarrà della propria società partecipata in house Lepida Scpa per il raggiungimento degli obiettivi individuati.

Articolo 5

Impegni di Lepida

1. Lepida erogherà i servizi del CSIRT-RER previa definizione di un catalogo costituito dalle seguenti tipologie di servizi:

- Reattivi: rivolti a rispondere alle richieste di assistenza, alle informazioni e ai report di incidenti provenienti dalla Constituency ed a contrastare le minacce e gli attacchi perpetrati verso i sistemi IT;
- Proattivi: rivolti a migliorare le infrastrutture e i processi di sicurezza prima che incidenti di sicurezza avvengano o siano rilevati;
- di Qualità della Sicurezza: pensati per governare i servizi ed i processi di sicurezza comprendendo anche la formazione e l'awareness e la lesson learned sui temi di cyber security;
- di Gestione degli Artefatti: rivolti alla raccolta e all'analisi di qualsiasi elemento o evidenza (file, codici malevoli, tracce in memoria) impiegati o in generale coinvolti nella realizzazione di azioni malevoli.

2. Lepida renderà disponibili gradualmente i servizi del CSIRT-RER, anche tenendo in considerazione eventuali richieste provenienti dalla constituency.

3. Lepida si impegna a somministrare i seguenti servizi nel rispetto dei criteri e delle modalità di rendicontazione eventualmente previste per fondi finalizzati (quali ad esempio quelli di cui al comma 2 lett. f) del precedente articolo:

- Assessment della postura di sicurezza propedeutico all'accreditamento
- Portale WEB del CSIRT-RER
- Eventi di training e awareness
- Training su piattaforma SELF
- Report e alert di cyber threat intelligence
- Cyber threat intelligence sharing

4. Lepida si impegna a pubblicare il listino dei servizi erogabili di cui all'art. 8 del presente Accordo.

5. Lepida si impegna a realizzare strumenti che consentano alla Regione il monitoraggio dei servizi forniti dal CSIRT-RER e degli incidenti di sicurezza occorsi alla constituency, nonché a dare attuazione a quanto previsto nel modello organizzativo approvato con determina n. 7236 del 05/04/2023 e al protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Lepida e COSC per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici approvato con delibera nr. 1073 del 26 giugno 2023.

Articolo 6

Impegni degli Enti aderenti

1. In un contesto di collaborazione sinergica con la Regione, gli Enti Aderenti al presente Accordo si impegnano a:

- a. individuare propri rappresentanti nell'ambito del Comitato Tecnico;
- b. condividere esperienze e formulare proposte in una logica di scambio di esperienze, favorendo il percorso di graduale implementazione del CSIRT-RER ed ogni iniziativa finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art.2;
- c. consentire al CSIRT-RER eventuali approfondimenti in merito alle caratteristiche tecniche e funzionali dei sistemi utilizzati e rendere disponibili dati di

- monitoraggio per lo sviluppo di servizi o l'implementazione di policy;
- d. assumere tutti gli atti necessari, in base alla propria natura e alla propria organizzazione, a realizzare le finalità dell'accordo.

Articolo 7

Attuazione

1. L'Ente Fruitore, che è già parte della constituency come da deliberazione n. 1130 del 3 luglio 2023, aderisce al presente compilando, a mezzo di un form online messo a disposizione dalla Regione, l'"Istanza di adesione" (Allegato 1).
2. Con l'istanza di adesione l'Ente richiede, altresì, di essere accreditato al CSIRT-RER, trasmettendo i recapiti del Referente per la sicurezza informatica dell'Ente.
3. In aderenza a quanto stabilito con la determinazione n. 7236 del 05/04/2023, l'elenco dei servizi forniti dal CSIRT-RER è approvato con atto del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e istituzioni, la cui attuazione operativa è definita da Lepida nei listini di cui all'art. 8 del presente Accordo.
4. L'evoluzione futura dei servizi è definita sulla base delle proposte del Comitato tecnico in linea con gli indirizzi emanati dal Board e dalle valutazioni che lo stesso Board trasmette al CSIRT Director e al CSIRT Manager.

Articolo 8

Oneri

1. I servizi erogati dal CSIRT nonché il loro periodico aggiornamento, sono definiti con atto del Direttore generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 663 del 28/04/2022.
2. I costi dei servizi finanziati interamente o parzialmente dalla Regione non sono sostenuti dagli Enti fruitori.
3. Gli oneri economici relativi alla fruizione dei servizi non gratuiti sono definiti in apposito listino da parte di Lepida Scpa e disciplinati nell'ambito degli accordi di servizio che gli stessi Enti siglano con Lepida.

Articolo 9
Disciplina del trattamento di dati personali

1. In attuazione del presente Accordo, la Giunta della Regione Emilia-Romagna e Lepida Scpa effettuano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, trattamenti di dati personali di titolarità del Soggetto Fruitore.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
3. La Giunta della Regione Emilia-Romagna e Lepida Scpa sono nominate, pertanto, dagli Enti fruitori quali Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, obbligandosi a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente contratto (All. 2).

Articolo 10
Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha durata di cinque anni decorrenti dalla data di approvazione da parte della Giunta Regionale del presente Accordo.

Articolo 11
Foro Competente

Per ogni controversia dipendente dall'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna.

Articolo 12
Disposizioni finali

1. Il presente Accordo, redatto in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro".
2. Il presente Accordo viene firmato digitalmente dal Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e gli effetti giuridici decorrono dalla ricezione da ciascun Ente dell'istanza di adesione di cui all'art. 7 del presente Accordo.

ISTANZA DI ADESIONE al CSIRT-RER (ALLEGATO 1)

Il sottoscritto:

Nome

Cognome

Codice Fiscale

Funzione

Tipologia Ente

Ente

Codice fiscale dell'Ente

nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente o delegato (allegare delega o altra evidenza relativa alla legittimazione a rendere tale dichiarazione), consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e dichiarazioni false o mendaci, giusta quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000

dichiara

- di aderire, per conto dell'Ente rappresentato, all' "ACCORDO ATTUATIVO DELLA COMMUNITY NETWORK EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI CYBERSECURITY";
- di richiedere l'accreditamento dell'Ente rappresentato al CSIRT-RER;
- che il Referente in materia di sicurezza informatica dell'Ente è:

Nome

Cognome

Codice Fiscale

Funzione

Telefono

Cellulare

Email

Accordo per il trattamento di dati personali

Il presente accordo tra l'Ente/Azienda aderente all'Accordo attuativo della Community Network Emilia-Romagna in materia di cybersecurity (d'ora in poi Soggetto Aderente), la Giunta della Regione Emilia-Romagna e Lepida Scpa, come previsto dall'articolo 9 dello stesso Accordo.

Premesse

- (A) Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'Allegato 1: Glossario.
- (B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.
- (C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679
- (D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
- (E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.
- (F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Le Parti convengono quanto segue:

1. Descrizione del trattamento

Le attività di trattamento di dati personali disciplinate dal presente Accordo sono specificatamente correlate all'attuazione del Computer Security Incident Response Team (CSIRT) della Regione Emilia-Romagna istituito con la deliberazione di Giunta regionale n. 663 del 28/04/2022.

In virtù di tale trattamento, la Regione Emilia-Romagna e Lepida Scpa, ciascuno per il proprio ambito di competenza, sono nominate Responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del GDPR.

Specificatamente la Giunta della Regione Emilia-Romagna è nominata responsabile dei trattamenti relativi alla determinazione dell'organizzazione dei servizi erogati dal CSIRT-RER, di indirizzo tecnologico e coordinamento, attuato anche a mezzo del Board scientifico, nonché del monitoraggio e misurazione dei servizi erogati dal CSIRT-RER, anche utilizzando aggregazioni statistiche. Lepida Scpa è nominata responsabile dei trattamenti relativi all'erogazione dei servizi CSIRT-RER.

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle seguenti istruzioni

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto del Titolare del trattamento garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dal Titolare del trattamento e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dal Titolare del trattamento,

financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, i Responsabili del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate al Titolare del trattamento dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta del Titolare del trattamento dei dati personali di ogni interessato;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dal Titolare del trattamento e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dal Titolare del trattamento in materia;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta del Titolare del trattamento e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dal Titolare del trattamento in materia.

2.2.5 nel caso in cui i Responsabili del trattamento siano tenuti alla raccolta di dati personali per conto del Titolare del trattamento, lo stesso deve somministrare agli interessati l'informativa per il trattamento dei dati personali utilizzando il fac-simile messo a disposizione dal Titolare.

2.3 I Responsabili del trattamento devono garantire e fornire al Titolare del trattamento cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 I Responsabili del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, devono mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 I Responsabili del trattamento assicurano la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che il Titolare del trattamento intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 I Responsabili del trattamento devono adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

3.2 Nei casi in cui i Responsabili effettuino trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce, ove applicabile, la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.3 I Responsabili del trattamento si impegnano a fornire al Titolare, nel caso di servizi di amministrazione su sistemi gestiti direttamente dal Titolare del trattamento, l'elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che espleteranno, nell'ambito dell'incarico affidato funzioni di amministratori di sistema unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Si sottolinea che tale valutazione è propedeutica alla formale designazione ad amministratore di sistema da parte del Titolare il quale, in attuazione

di quanto prescritto alla lettera f) del paragrafo 2 del Provvedimento del 28/11/2008 del Garante per la protezione dei dati personali relativo agli amministratori di sistema, provvederà alla registrazione degli accessi logici ai sistemi da parte degli amministratori di sistema designati;

3.4. Il Responsabile del trattamento si impegna a conservare, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistemi non gestiti direttamente dal Titolare del trattamento, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche nominate quali amministratori di sistema, dando attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) “Verifica delle attività” del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”;

3.6 I Responsabili del trattamento devono adottare, ove applicabile, misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.7 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che i Responsabili del trattamento devono presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017¹.

3.7 I Responsabili del trattamento mettono in atto almeno le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati personali,

¹http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A0239900200010110001&dgu=2017-04-04&art.data-PubblicazioneGazzetta=2017-04-04&art.codiceRedazionale=17A02399&art.num=1&art.tiposerie=SG

in aderenza alle policy che il Titolare del trattamento metterà a disposizione a seguito dell'Ordinativo di Fornitura.

3.8 Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

4. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

4.1 I Responsabili del trattamento garantiscono competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto del Titolare del trattamento.

4.2 I Responsabili del trattamento garantiscono che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

4.3 I Responsabili del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impongono ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso i Responsabili del trattamento sono direttamente ritenuti responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

5.Documentazione e rispetto

5.1 Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

5.2 I Responsabili del trattamento rispondono prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

5.3 I Responsabili del trattamento mettono a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, i Responsabili del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

5.4 Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche dei responsabili del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

5.5 Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

6. Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, i Responsabili del trattamento possono designare, nell'ambito delle attività di cui al par. 1 del presente documento, alla nomina di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa autorizzazione del Titolare del trattamento.

6.2 Il Titolare del trattamento concede ai Responsabili del trattamento generale autorizzazione alla nomina di uno o più "sub-Responsabili" considerando assolto l'onere informativo a mezzo delle pubblicazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

6.3 L'autorizzazione generale di cui al punto che precede è subordinata al possesso da parte del "sub-responsabile" dei seguenti requisiti:

- a) sede legale in uno degli Stati membri dell'UE
- b) non siano trasferiti i dati in Paesi extra UE
- c) il sub-responsabile è subappaltatore o partner del Responsabile del trattamento sulla base di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
- d) il sub-responsabile sia in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 o, parimenti, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato dello stesso livello del Responsabile del trattamento
- e) i compiti e le responsabilità correlate al trattamento dei dati personali di titolarità del Titolare del trattamento siano disciplinate da atto scritto tra Responsabili e Sub-responsabile

6.4 Qualora i responsabili del trattamento ricorrano a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, gli Stessi stipulano un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati conformemente alle presenti clausole. I Responsabili del trattamento si assicurano che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679.

6.5 I Responsabili del trattamento rimangono pienamente responsabili nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi hanno stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notificano al titolare del trattamento

qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

7. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

7.1 Il Titolare del trattamento non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea, se non nel rispetto della decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione europea il 10.07.2023.

8. Assistenza al Titolare del trattamento

8.1 I Responsabili del trattamento notificano prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non rispondono essi stessi alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.

8.2 I Responsabili del trattamento assistono il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento.

9. Notifica di una violazione dei dati personali

9.1 In caso di violazione dei dati personali, i Responsabili del trattamento cooperano con il titolare del trattamento e lo assistono nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

9.2 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, i Responsabili del trattamento assistono il titolare del trattamento:

a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso, a meno che

sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

- i. la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- ii. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- iii. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.3 In caso di una violazione dei dati personali trattati dai responsabili del trattamento, questi ne danno notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

10. Inosservanza delle clausole e risoluzione

10.1 Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora i Responsabili del trattamento violino gli obblighi che incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione ai Responsabili del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispettino le presenti clausole o non sia risolto l'accordo.

11. Responsabilità e manleve

11.1 I Responsabili del trattamento tengono indenne e manleva il Titolare del trattamento da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte dei Responsabili del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa

applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo ai Responsabili del trattamento al rimborso delle eventuali spese che gli stessi potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Allegato 1

GLOSSARIO

“Garante per la protezione dei dati personali”: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“Dati personali ”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“Normativa Applicabile”: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali , incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

“Soggetto Aderente”: Ente/Azienda che aderisce all'Accordo attuativo della Community Network Emilia-Romagna in materia di cybersecurity

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Stefania Papili, Responsabile di SETTORE INNOVAZIONE DIGITALE, DATI, TECNOLOGIA E POLO ARCHIVISTICO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1886

IN FEDE

Stefania Papili

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1886

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1799 del 23/10/2023

Seduta Num. 44

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi